STUDIO BATTAGLIONI

BONUS ENERGIA
PER CHI, PER COSA, COME ACCEDERVI

Norme di riferimento: Legge 296/2006

DM 19/02/2007

C.M. 36 DEL 31/05/2007

La Finanziaria per il 2007 ha previsto una serie di interventi piuttosto ampia a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano investimenti volti a ridurre il consumo energetico, diffusamente denominati ***bonus energia***. Si tratta di una detrazione riconosciuta a fronte delle spese sostenute per:

- la riqualificazione energetica degli edifici;
- l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

SOGGETTI BENEFICIARI

La detrazione **spetta a tutti i contribuenti**, persone fisiche, professionisti, società ed imprese, che sostengono costi per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari già esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti a titolo di proprietà o nuda proprietà o detenuti a titolo di locazione anche finanziaria o comodato, così come più oltre dettagliati.

Occorre tener presente che, qualora gli interventi vengano eseguiti mediante **contratti di locazione finanziaria,** la detrazione competerà all'utilizzatore del bene e non alla Società di Leasing e verrà determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente che veine evidenziato in Contratto.

Un'ipotesi particolare può riguardare le **spese sostenute da un soggetto diverso dal proprietario**, fuori dal caso di un contratto di leasing. Può essere il caso di un coniuge che sostiene spese di riqualificazione energetica su un edificio di proprietà dell'altro coniuge che non possiede reddito sufficiente per farvi fronte. In questo caso, poiché i soggetti ammissibili alla detrazione sono quelli che **sostengono materialmente le spese** per l'esecuzione degli interventi ammessi, sarà il coniuge pagante a poter beneficiare della relativa detrazione. La Circolare Ministeriale del 31/5/2007 ammette tra i soggetti che possono fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore dell'immobile e che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori

SPESE AMMESSE AD AGEVOLAZIONE

Le tipologie di spesa ammissibili sono diverse a seconda del tipo di intervento. Vediamo nel dettaglio.

- ***Interventi di riqualificazione energetica***

 Sulla base di quanto stabilito dal co.344 dell'art.1 della Finanziaria per il 2007, sono ammissibili alla presente agevolazione, le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori specificati nell'allegato C del decreto ministeriale del 19/02/07.

 Come chiarito dall'Enea, possono rientrare in questa categoria di investimenti anche gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna), gli impianti geotermici e gli altri tipi di impianti, purché rispettino il parametro di prestazione energetica richiesto.

- ***Interventi sull'involucro di edifici esistenti***

 Sulla base di quanto stabilito dal co.345 dell'art.1 della Finanziaria per il 2007, sono ammissibili alla presente agevolazione, le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su:

 - edifici esistenti;
 - unità immobiliari;

 riguardanti:

 - strutture opache verticali;
 - strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
 - **finestre comprensive di infissi**;

 delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, della Tabella allegata al decreto ministeriale del 19/02/07.

 La detrazione spetterà in particolare a fronte delle spese relative a:

 - interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
 a. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 b. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
 - interventi che comportino una **riduzione della trasmittanza termica U delle finestre** comprensive degli infissi attraverso miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso e dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. La circolare ministeriale precisa che oltre agli infissi devono ritenersi ricomprese anche strutture accessorie quali **scuri, persiane, cassonetti incorporati all'infisso**

 Sono inoltre ammissibili i costi per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione di tali interventi, compreso quelli sostenuti per la redazione dell'"attestato energetico".

- ***Interventi di installazione di pannelli solari***

 Sulla base di quanto stabilito dal co.346 dell'art.1 della Finanziaria per il 2007, sono ammissibili alla presente agevolazione, le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per:
 - usi domestici;
 - usi industriali;

 e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in:
 - piscine;
 - strutture sportive;
 - case di ricovero e cura;
 - istituti scolastici;
 - università.

 È bene tener presente che il co.1 dell'art.2 del decreto ministeriale 19/02/07 consente di accedere alla detrazione in discorso, limitatamente agli edifici esistenti, sebbene il co.346 dell'art.1 della Finanziaria per il 2007 (che ne ha previsto l'attivazione) ed il co.4 dell'art.1 dello stesso decreto ministeriale del 19/02/07, non propongono una distinzione tra edifici nuovi ed esistenti. In merito, anche i Funzionari Enea preposti all'analisi della normativa sono in attesa di ricevere chiarimenti dal competente Ministero.

 Anche in questa circostanza sono ammissibili i costi per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione di tali interventi, compreso il costo per la redazione dell'"attestato energetico".

- ***Interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale***

 Sono ammissibili le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

 La detrazione spetterà in particolare a fronte delle spese relative ad interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
 - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
 - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Rientra nell'ambito degli interventi ammessi anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

 È invece escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

 Sono ammissibili i costi per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi ammessi, compresi i costi per la redazione dell'"attestato energetico".

DETRAZIONE RICONOSCIUTA

Di seguito si descrive l'entità della detrazione riconosciuta, per ciascun intervento, nonché i tempi entro cui poterne beneficiare.

Tipologia di intervento	Comma Finanziaria	% di detrazione	Valore massimo della detrazione	Periodo in cui occorre ripartire la detrazione
Riqualificazione energetica	344	55%	100.000,00 euro	Tre quote annuali di pari importo
Interventi sull'involucro di edifici esistenti	345	55%	60.000,00 euro	Tre quote annuali di pari importo
Installazione di pannelli solari	346	55%	60.000,00 euro	Tre quote annuali di pari importo
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	347	55%	30.000,00 euro	Tre quote annuali di pari importo

Tale detrazione non sarà cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi. Ciò non toglie che, a fronte di un programma di interventi ampio che contempli anche, ma non solo, lavori volti alla riqualificazione energetica, colui che sostiene tali spese possa accedere alla detrazione del 55% a fronte dei lavori di riqualificazione energetica ed alla detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria che rispondano ai requisiti richiesti per la sua attivazione.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE

Non occorre inviare alcuna domanda preventiva per accedere a tale agevolazione; la circolare ministeriale chiarisce che l'effettuazione dei lavori non deve essere preceduta da alcuna formalità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. E' invece **obbligatorio indicare in fattura il costo della manodopera** utilizzata per la realizzazione dell'intervento. è **richiesto l'inoltro di una serie di documenti, diversi a seconda del tipo di interventi effettuati, al termine dei lavori**, indipendentemente che il soggetto che abbia sostenuto la spesa sia persona fisica o persona giuridica.
Il termine ultimo entro cui occorre inviare la documentazione che si dirà subito a seguire è così stato stabilito: 60 giorni dal termine dei lavori ed in ogni caso non oltre il 29 febbraio 2008, tenendo presente che il concetto di "fine lavori" non è stato esplicitamente definito né dalla Finanziaria per il 2007, né dal decreto ministeriale del 19/02/07, lasciando, per ora, al richiedente l'agevolazione la scelta dell'identificazione puntuale di questo momento.
Nella tabella seguente si riassumono i documenti che occorre raccogliere e quelli che occorre trasmettere all'Enea, intervento per intervento, al fine dell'ottenimento dell'agevolazione in discorso.

Tipologia di intervento	Documenti da acquisire	Documenti da trasmettere all'ENEA
Riqualificazione energetica **Interventi sull'involucro di edifici esistenti** **Installazione di pannelli solari**	a) **Asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal D.M. 19/02/07 b) Copia dell'**attestato di certificazione energetica**, ovvero copia dell'**attestato di qualificazione energetica**, in assenza delle	a) Copia dell'**attestato di certificazione energetica,** ovvero copia dell'**attestato di qualificazione energetica**, in assenza delle procedure regionali, provinciali o comunali.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	procedure regionali, provinciali o comunali. c) **Fatture o ricevute fiscali** comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. d) **Pagamenti**: il pagamento delle spese sostenute deve avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di P.Iva o C.F. del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico. e) Copia della **Delibera Assembleare e della tabella millesimale** di ripartizione delle spese, se l'investimento è effettuato su parti comuni di cui all'art.1117 c.c. f) **Consenso all'esecuzione dei lavori**, se i lavori sono effettuati dal detentore. g) **Ricevuta dell'invio della documentazione effettuato all'Enea**.	b) **Scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, secondo lo schema riportato nell'Allegato E del D.M. 19/02/07.

Il **tecnico abilitato** che rilascia l'attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 19/02/07. Dovrà in particolare essere un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai Collegi professionali dei geometri o dei periti industriali; dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari.

La **trasmissione dei documenti all'Enea** può essere effettuata alternativamente:

- attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica;
- a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, indirizzando il tutto ad:

Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
via Anguillarese 301
00123 - Santa Maria di Galeria (Roma)
specificando come riferimento: ***Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.***

Ne consegue che, chi abbia già concluso i lavori prima del 30 aprile 2007, potrà provvedere all'invio della documentazione mediante spedizione postale.